

1403  
30 NOV. 2015

Cagliari, 19 novembre 2015

Via mail

paolatrudu@asl8cagliari.it

ASL Cagliari (già Azienda USL n. 8 Cagliari) c/ G. Tribunale di Cagliari – Dott.ssa Maria Grazia Cabitza – R.G. 2777/08

Con riferimento al mandato professionale conferitomi, relativamente alla controversia in epigrafe indicata, Vi riassumo, qui di seguito, i punti della sentenza in relazione ai quali appare utilmente proponibile il gravame.

Preliminarmente, occorre evidenziare come, contrariamente a quanto da noi prospettato in tutti gli atti del giudizio citato, il Magistrato ritenga sussistere un obbligo di vigilanza e di controllo del fenomeno del randagismo in capo a Codesta Spettabile Azienda Sanitaria.

Tale obbligo, ad avviso del Magistrato, discende dal combinato disposto dell'articolo 2 della Legge 281 del 14 agosto 1991 (legge quadro statale in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), che ripartisce le competenze tra i comuni ed i servizi veterinari delle ASL, con l'articolo 9 della Legge della Regione Sardegna n. 21 del 18 maggio 1994 che pone a capo dei servizi veterinari delle ASL il

compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dell'anagrafe canina nonché il compito di curare la cattura dei cani vaganti non identificati.

Detto ultimo articolo, sempre ad avviso del magistrato, pone, come detto, un obbligo di vigilanza sui cani randagi in capo alle ASL.

Alla luce di detta prospettazione il Magistrato ha ritenuto sussistente una responsabilità colposa di Codesta Spettabile Azienda Sanitaria derivante dalla mancata adozione dei provvedimenti necessari a controllare o rimuovere il pericolo derivante dai cani randagi.

Comportamento colposo sussistente pur nell'assenza di qualsivoglia segnalazione da parte della cittadinanza, e derivante unicamente dalla circostanza di fatto che *“la zona teatro del sinistro fosse da tempo interessata dal fenomeno del randagismo”*

Orbene, detto capo della sentenza risulta a mio avviso censurabile e, come tale, oggetto di gravame, atteso che non risulta che alle Aziende Sanitarie Locali siano stati attribuiti compiti di vigilanza ambientale o territoriale che prevedano il pattugliamento costante del territorio urbano, rurale, forestale o montano.

Detti compiti risultano, infatti, da sempre attribuiti, ai sensi della Legge della Regione Sardegna n. 26 del 5 novembre 1985, agli agenti del corpo di vigilanza ambientale e ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979 n. 150 e della Legge n. 65 del 7 marzo 1986 agli addetti del servizio di polizia municipale, che nei grandi comuni si diversifica in nuclei specifici di vigilanza territoriale e/o ambientale.

Tale prospettazione risulta altresì confermata dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna 38/13 del 9 ottobre 2011, nel contesto della quale risulta espressamente statuito:

#### *“6. CATTURE E PRELIEVI*

##### *6.1. Programmazione degli interventi*

*La programmazione degli interventi di cattura dei cani vaganti, sulla base delle priorità d'intervento e della disponibilità di ricovero in canile, è attuata dal Comune, che si avvale a questo scopo delle informazioni derivanti dalle segnalazioni dei cit/tadini e dalla vigilanza sul territorio della Polizia Municipale e, laddove esistenti, delle Guardie Zoofile. Una volta ravvisata l'esigenza della cattura, il Comune chiede l'intervento del servizio veterinario della ASL competente.*

##### *6.2. Esecuzione dell'intervento*

*La ASL esegue l'intervento di cattura dietro disposizione del Comune, che garantisce la copertura delle spese di mantenimento.*

*Salvo i casi di urgenza (regolarizzabili a posteriori), il Comune deve sempre formalizzare le richieste di prelievo o cattura mediante apposita modulistica (All. n. 15); il personale incaricato dell'intervento deve essere assistito dalla Polizia Municipale o da altro personale comunale nell'individuazione dei cani.*

*L'accertamento dell'identificazione del cane catturato e le conseguenti procedure (restituzione al proprietario, oppure eventuale identificazione e sterilizzazione delle femmine, trattamenti antiparassitari e immunizzanti ecc.) devono essere svolte nel canile sanitario della ASL competente.*

*In caso di urgenze caratterizzate da pericolo imminente per persone, cose o altri animali la ASL può intervenire anche in assenza di specifica richiesta del Comune, su segnalazione di altre autorità (forze dell'ordine, Autorità Giudiziaria); in tal caso informa nel più breve tempo possibile il Comune per il seguito di competenza riguardante il ricovero in canile”*

Evidente pertanto, come l'individuazione sul territorio dei cani randagi vaganti, non preceduta da specifica segnalazione, non possa essere attribuita, in forza delle norme citate, alle aziende sanitarie locali,

Del pari evidente come, nella fattispecie che ci occupa, alcuna segnalazione della presenza di cani randagi nella zona in cui è accaduto il sinistro sia mai pervenuta al servizio veterinario con conseguente censurabilità della sentenza sul punto.

Ulteriore profilo di censura può, a mio avviso, essere ravvisato in relazione alla natura del cane che ha cagionato il sinistro occorso al G.

A tal proposito, ritengo doveroso osservare come non sia stata fornita prova alcuna in ordine alla circostanza che il cane che ha cagionato il sinistro stradale in esame fosse effettivamente un cane randagio.

Le deposizioni testimoniali rese sul punto hanno, invero, consentito di accertare esclusivamente la mancanza del collare – di per sé sola non sufficiente a qualificare come randagio il cane che ha cagionato il sinistro – mentre alcuna prova certa è stata fornita in ordine alla mancanza del microchip che, qualora effettivamente non presente, avrebbe consentito di qualificare come randagio il cane che ha cagionato il sinistro.

Sul punto, il teste Antonello Collu – Carabiniere intervenuto sul luogo del sinistro che aveva a redigere, unitamente al collega Alfonso La Iacona, il verbale di ispezione di luogo per incidente stradale – in sede di deposizione ha dichiarato che il

cane “era senza collare” e “era anche senza microchip”, ma nel contesto del verbale, unitamente al collega, aveva ad attestare “non è stato possibile risalire al proprietario del cane in quanto sprovvisto di collare con relativa targhetina e punzonatura all’orecchio”.

Orbene, in relazione al contenuto di detto verbale, la cui veridicità – è utile rammentarlo – può essere contestata esclusivamente attraverso la querela di falso, questa difesa non può non evidenziare come i militari intervenuti abbiano esclusivamente accertato la mancanza della “punzonatura all’orecchio” e da ciò verosimilmente il Carabiniere Collu ha inferito la mancanza del microchip.

In realtà, già all’epoca del sinistro per cui è causa il sistema di identificazione dei cani era rappresentato non più dalla “punzonatura all’orecchio” ma dal microchip ossia dall’inserimento sottocutaneo, nella regione mediana del collo, lato sinistro di un trasponder.

Si tratta di una capsula sterile in materiale biocompatibile delle dimensioni di pochi millimetri, dotata di un sistema che impedisce la sua migrazione nella sottocute dell’animale, nella quale è alloggiato il microchip che contiene un codice univoco di 15 caratteri. Tale codice identificativo viene registrato dai Comuni in un’apposita banca dati.

Orbene, alla luce delle attestazioni contenute nel richiamato verbale, redatto dai Carabinieri intervenuti, non è in alcun modo possibile stabilire con certezza la mancanza del microchip nel cane che ha causato il sinistro per cui è causa, con conseguente impossibilità di qualificare lo stesso come randagio.

Evidente pertanto come, alla luce di detta carenza probatoria, pacificamente incombente sull’attore, alcuna responsabilità possa essere invocata in capo a Codesta Spettabili Azienda Sanitaria con conseguente censurabilità del relativo capo.

Riepilogati i capi della sentenza che risultano possibile oggetto di gravame, Vi sarò grato se vorrete farmi conoscere le Vostre determinazioni in ordine alla eventuale proposizione dell’appello avverso la sentenza citata.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordatami, colgo l’occasione per porgerVi i miei migliori saluti.

(Avv. Giuseppe Macciotta)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1403 DEL 30 NOV. 2015  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ~~IL DIRETTORE SANITARIO~~  
~~Dott.ssa Antonella Carreras~~ ~~Dott. Pier Paolo Pani~~  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott.ssa Savina Ortu

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli.

IL RESPONSABILE LEGALI  
(Avv. P. Trudu)